



CONSIGLIO REGIONALE  
Assemblea legislativa delle Marche



## DELIBERAZIONE N. 30 DEL 15 SETTEMBRE 2021

**SOCIETA' ... FORNITORE DEI SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE - CANALE ... PROPOSTA DI SANZIONE PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 20, COMMA 5, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223 (DISCIPLINA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO PUBBLICO E PRIVATO) E DELL'ARTICOLO 8, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA RADIOFFUSIONE TELEVISIVA TERRESTRE IN TECNICA DIGITALE DI CUI ALL'ALLEGATO A DELLA DELIBERA DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI N.353/11/CONS DEL 23 GIUGNO 2011**

(estratto del processo verbale della seduta del 15 settembre 2021 n. 79)

		Presenti	Assenti
Cesare Carnaroli	Presidente	X	
Domenico Campogiani	Vice Presidente	X	

L'anno duemilaventuno il giorno 15 del mese di settembre, alle ore dieci, si sono riuniti, in modalità telematica con collegamento in videoconferenza, i componenti del Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche, convocati con nota del 13 settembre 2021 (agli atti protocollo n.379 di pari data).

Presiede il Presidente Cesare Carnaroli.

Assiste il dirigente del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia", facente funzioni anche di Segretario del Comitato, Maria Rosa Zampa.

Sono altresì presenti le addette alla segreteria Francesca Perilli e Maria Cristina Saltari, le quali coadiuvano nella verbalizzazione.


Il Presidente constatato che a norma dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento interno il Comitato è stato regolarmente convocato, che ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del medesimo Regolamento è in numero legale e la seduta è quindi valida, apre i lavori

OMISSIS

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del secondo punto iscritto all'ordine del giorno che reca: "Procedimento sanzionatorio relativo a Società ... fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale " ... - CANALE " - giusta deliberazione Co.re.com n. 22 del 27 luglio 2021".



CONSIGLIO REGIONALE  
Assemblea legislativa delle Marche



OMISSIS

Conclusa la discussione, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione

### **IL CO.RE.COM. MARCHE**

Nella seduta del 15 settembre 2021;

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del procedimento;

RITENUTO per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende interamente richiamato e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);

VISTA la legge regionale 27 marzo 2001, n.8 (Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni);

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome, sottoscritto il 21 novembre 2017;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche, sottoscritta il 19 dicembre 2017;

VISTA la deliberazione del Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche n. 1 del 20 gennaio 2021 (Approvazione della proroga per un anno della Convenzione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.re.com. Marche concernente il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni);

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia", previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia) che contiene anche l'attestazione che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare



CONSIGLIO REGIONALE  
Assemblea legislativa delle Marche



alcun impegno di spesa a carico del bilancio della Regione e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi;

## DELIBERA

1. di approvare la relazione conclusiva sulle risultanze dell'istruttoria che, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di accertare, sulla base delle risultanze dell'istruttoria di cui al punto 1., la violazione, da parte di Società \_\_\_\_\_, avente sede legale a \_\_\_\_\_, fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale " \_\_\_\_\_ -Canale \_\_\_\_\_", di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 20 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) nonché dal comma 2 dell'articolo 8 del Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale di cui all'Allegato A della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011;
3. di proporre all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'irrogazione alla Società indicata al punto 2. della sanzione amministrativa nella misura prevista per legge;
4. di trasmettere la presente deliberazione, unitamente alla documentazione della relativa istruttoria, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Co.re.com. Marche approva all'unanimità".

Il Presidente  
Del Co.re.com. Marche  
Cesare Carnaroli

Il dirigente  
del Servizio "Supporto agli Organismi  
regionali di garanzia"  
Maria Rosa Zampa



CONSIGLIO REGIONALE  
Assemblea legislativa delle Marche




## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### NORMATIVA E PRINCIPALI ATTI DI RIFERIMENTO

- legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);
- legge regionale 27 marzo 2001, n.8 (Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni);
- Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome, sottoscritto il 21 novembre 2017;
- Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche, sottoscritta il 19 dicembre 2017;
- deliberazione del Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche n. 1 del 20 gennaio 2021 (Approvazione della proroga per un anno della Convenzione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.re.com. Marche concernente il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni);
- decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);
- legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato). Articolo 20;
- regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale di cui all'allegato A della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011. Articolo 8, comma 2;
- legge 24 novembre 1961, n.689 (Modifiche al sistema penale);
- regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all'Allegato A della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015;
- deliberazione del Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche n. 22 del 27 luglio 2021 " Società ..... , fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale " ..... Canale ..... ". Accertamento e contestazione di presunta violazione dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e dell'articolo 8, comma 2 del Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale di cui all'allegato A della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.353/11/CONS del 23 giugno 2011.



CONSIGLIO REGIONALE  
Assemblea legislativa delle Marche



## MOTIVAZIONE

Il Co.re.com. Marche, con deliberazione n. 22 del 27 luglio 2021, ha accertato e contestato la presunta violazione di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 20 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) nonché dal comma 2 dell'articolo 8 del Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale di cui all'Allegato A della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, alla Società \_\_\_\_\_, avente sede legale a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale " \_\_\_\_\_ - Canale \_\_\_\_\_", in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, assegnando 30 (trenta) giorni dal ricevimento dello stesso atto, per presentare memorie, perizie ed altri scritti difensivi nonché richieste di essere auditi, sui fatti oggetto di contestazione, dal responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'articolo 9 del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all'Allegato A della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015.


In data 27 luglio 2021, il suddetto atto di accertamento e contestazione è stato regolarmente notificato tramite posta elettronica certificata con nota di trasmissione acquisita agli atti con protocollo n. 312 del 27 luglio 2021, rispetto alla quale è stata verificata l'avvenuta consegna.

Il termine assegnato è trascorso e la società \_\_\_\_\_ non ha presentato a tutt'oggi memorie, perizie ed altri scritti difensivi nonché richieste di essere auditi sui fatti oggetto di contestazione.

Nella seduta del Co.re.com. Marche del 15 settembre 2021 è stata sottoposta all'Organismo la relazione conclusiva sulle risultanze dell'istruttoria di cui all'allegato A) ed il Comitato, con determinazione a verbale, esaminata la suddetta relazione ha ritenuto di approvarla; sulla base delle risultanze in essa contenute, ha accertato la violazione da parte della Società \_\_\_\_\_ dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e dell'articolo 8, comma 2 del Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale di cui all'allegato A della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.353/11/CONS del 23 giugno 2011; ritenuto ricorrere i presupposti per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio da parte dell'Autorità



CONSIGLIO REGIONALE  
Assemblea legislativa delle Marche



per le garanzie nelle comunicazioni ha deciso di proporre all'Autorità stessa l'irrogazione alla Società de qua della sanzione amministrativa nella misura prevista per legge e, a tal fine, di trasmettere la relativa deliberazione, unitamente alla documentazione della relativa istruttoria conclusa, demandando al dirigente – responsabile del procedimento l'immediata redazione della suddetta relativa deliberazione.

Il responsabile del procedimento  
Firmato digitalmente da  
a Rosa Zampa

#### **PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA**

Il sottoscritto dirigente esprime, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016, parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta, inoltre, che dalla stessa non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche. Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il dirigente  
Maria Rosa Zampa

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine: -

Il Segretario  
del Co.re.com. Marche  
Maria Rosa Zampa

**SOCIETA' ..... FORNITORE DEI SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE ..... – CANALE**

**RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA RELATIVA AL  
PROCEDIMENTO PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 20, COMMA 5, DELLA  
LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223 (DISCIPLINA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO  
PUBBLICO E PRIVATO) E DELL'ARTICOLO 8, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO  
RELATIVO ALLA RADIOFFUSIONE TELEVISIVA TERRESTRE IN TECNICA DIGITALE  
DI CUI ALL'ALLEGATO A DELLA DELIBERA DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE  
NELLE COMUNICAZIONI N.353/11/CONS DEL 23 GIUGNO 2011.**

Al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie radiotelevisive, istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), è pervenuta una segnalazione con la quale si asserisce che canale , ricevibile nella provincia di , diffonde messaggi in presunta violazione della normativa sulla correttezza e completezza dell'informazione. In merito, potendosi profilare una violazione delle disposizioni dell'articolo 7 del TUSMAR nonché dell'atto di indirizzo adottato dall'Agcom con delibera n. 129/20/CONS (Atto di richiamo sul rispetto dei principi vigenti a tutela della correttezza dell'informazione con riferimento al tema "Coronavirus Covid-19"), gli uffici di supporto al Comitato suddetto hanno chiesto al Co.re.com. Marche di voler acquisire ed analizzare le registrazioni del trasmesso di un periodo di almeno una settimana che comprendesse il giorno oggetto di segnalazione (30 gennaio 2021) e che consentisse di contestualizzare il messaggio segnalato. Conseguentemente, in data 19 aprile 2021 il Co.re.com. Marche, agendo nell'esercizio dell'attività di vigilanza su richiamata delegata dall'Agcom, ha richiesto a ..... fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale " " Canale " , di inviare quanto prima e comunque entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della richiesta medesima copia delle registrazioni di quanto trasmesso da " . canale " nel periodo 27 gennaio – 2 febbraio 2021, corredate delle informazioni relative alla data e all'ora dell'avvenuta diffusione (nota agli atti protocollo n. 145 di pari data). Contestualmente è stato ricordato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), i soggetti che non provvedono nei termini e con le modalità prescritte alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richieste dall'Agcom, direttamente o per mezzo dei suoi organi funzionali sul territorio, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla stessa Autorità.

Trascorso il termine assegnato, non essendo pervenuta copia delle registrazioni richieste, il medesimo Co.re.com. Marche ne ha sollecitato l'invio, assegnando alla ulteriori quattro giorni di tempo dal ricevimento del sollecito al fine di provvedervi (nota agli atti protocollo n. 176 del 6 maggio 2021).

In data 10 maggio 2021 la ..... , in persona del legale rappresentante protempore, ha riscontrato le richieste del Co.re.com. Marche rappresentando letteralmente che: "...la registrazione dei programmi trasmessi nelle date da Voi richieste non è disponibile a causa di un guasto avvenuto in data 15/04/2021 al sistema di registrazione, ad ogni modo, in considerazione che tutti i programmi trasmessi sono registrati disponiamo del palinsesto relativo alle date richiesta da codesto ufficio, considerando altresì che siete interessati ad

una ristretta lista di programmi dedicati all'argomento COVID-19, molti dei quali tuttora presenti in svariati siti Internet ove direttamente gli autori (o altri loro sostenitori) hanno pubblicato i medesimi video oggetto della Vostra richiesta. Restiamo in attesa di ricevere la lista dei programmi che dovremmo inviarvi..." (nota acquisita agli atti con protocollo n. 193 del 11 maggio 2021). Al riguardo il Co.re.com. Marche ha chiesto, acquisito ed analizzato i programmi del palinsesto relativo al periodo di interesse denominati "Maschera killer" e "Finta pandemia" e in merito alla presunta violazione delle disposizioni dell'articolo 7 del TUSMAR nonché dell'atto di indirizzo adottato dall'Agcom con delibera n. 129/20/CONS (Atto di richiamo sul rispetto dei principi vigenti a tutela della correttezza dell'informazione con riferimento al tema "Coronavirus Covid-19"), non è stato avviato alcun procedimento.

Tuttavia, da quanto dichiarato da \_\_\_\_\_ nella nota su richiamata del 10 maggio 2021: "la registrazione dei programmi trasmessi nelle date da Voi richieste non è disponibile a causa di un guasto in data 15/04/2021 al sistema di registrazione", pare evincersi l'irregolare conservazione delle registrazioni dei programmi trasmessi.

La mancata conservazione di copia delle registrazioni dei programmi trasmessi nella settimana 31 gennaio – 2 febbraio 2021, periodo rientrante nei tre mesi antecedenti alla data in cui il Co.re.com Marche ne ha chiesto l'invio (19 aprile 2021) è ascrivibile a violazione del disposto di cui al comma 5 dell'articolo 20 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) nonché al comma 2 dell'articolo 8 del Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale di cui all'Allegato A della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, i quali rispettivamente stabiliscono che:

"...5. I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi...",

"...2. I soggetti di cui al comma 1 (i soggetti titolari di un'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari) conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione..."

Pertanto il Co.re.com. Marche, con deliberazione n. 22 del 27 luglio 2021, ha accertato e contestato la presunta violazione di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 20 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) nonché dal comma 2 dell'articolo 8 del Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale di cui all'Allegato A della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, a \_\_\_\_\_, avente sede legale a \_\_\_\_\_, fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale " \_\_\_\_\_ Canale \_\_\_\_\_", in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, assegnando 30 (trenta) giorni dal ricevimento dello stesso atto di contestazione, per presentare memorie, perizie ed altri scritti difensivi nonché richieste di essere auditi sui fatti oggetto di contestazione, dal responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto



disposto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'articolo 9 del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all'Allegato A della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015.

Il suddetto atto di accertamento e contestazione è stato regolarmente notificato tramite posta elettronica certificata con nota di trasmissione acquisita agli atti con protocollo n. 312 del 27 luglio 2021, rispetto alla quale è stata verificata l'avvenuta consegna.

Il termine di trenta giorni assegnato è trascorso e la società \_\_\_\_\_ non ha presentato a tutt'oggi memorie, perizie ed altri scritti difensivi nonché richieste di essere auditi sui fatti oggetto di contestazione, dal responsabile del procedimento.

L'asserzione che "la registrazione dei programmi trasmessi nelle date richieste non è disponibile a causa di un guasto avvenuto al sistema di registrazione in data 15 aprile 2021", senza indicazione di elementi probatori (documentazione contabile relativa a servizio reso per un intervento di manutenzione ordinaria/straordinaria sulla strumentazione di che trattasi) risulta, quindi, meramente apodittica e di per sé non può integrare la fattispecie della causa di forza maggiore e costituire causa esimente dalla responsabilità, che incombe sull'esercente l'attività, per il mancato rispetto della vigente normativa di settore la quale, nel caso di specie, prescrive l'obbligo della conservazione dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione.

Conseguentemente la condotta della Società \_\_\_\_\_, integra la violazione delle disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 20 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) nonché nel comma 2 dell'articolo 8 del Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale di cui all'Allegato A della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011.

